

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SANGUINETTO

PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO CESARE BATTISTI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO

DOC. M

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI SANGUINETTO

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058

Tel. (0442) 81036

Fax. (0442) 365150

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it

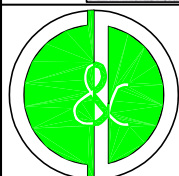
E-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it

pec: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Michela Berti



STUDIO TECNICO ASSOCIATO Cottarelli ing. E. & Da Via' ing. C.
Vicolo San Martino 2, LEGNAGO (VR) - tel. 0442 22222 - email: cdstudio@tin.it

il tecnico incaricato
ING. ERMANNO COTTARELLI

EMISSIONE : Giugno 2023

	Comune di SANGUINETTO (Provincia di Verona)
--	--

Lavori di	
PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO CESARE BATTISTI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO	
CUP:	CIG: ZE638C95CE - Z6F3B8C4C6

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

(articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti

<i>N°</i>	<i>Costi lavori da eseguire</i>	<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori	€ 165.446,76
2	Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.963,40
T	Totale appalto (1 + 2)	€ 170.410,16

<i>Il responsabile del servizio</i>		<i>Il progettista</i>
	<i>Il responsabile del procedimento</i>	

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Trattamento dati personali
- Articolo 24 Assenza Di Cause Interdittive
- Articolo 25 Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici
- Articolo 26 Osservanza del patto di integrità
- Articolo 27. Variazioni societarie
- Articolo 28. Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di

**PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CORSO CESARE BATTISTI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO**

CUP:	CIG: ZE638C95CE - Z6F3B8C4C6
-------------------	-------------------------------------

L'anno duemilaventritre _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____

Ufficiale rogante, Segretario _____ del Comune di _____, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____

nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____,

codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____

nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

“PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO CESARE BATTISTI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO – CUP _____ – CIG: ZE638C95CE - Z6F3B8C4C6”

per un importo dei lavori da appaltare di euro 220.000,00, di cui euro 165.446,76 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 4.963,40 per Costi di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- b) che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data _____ ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché ai sensi art. 32, comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, mediante negoziazione dell'offerta ai sensi art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, modificata con D.L. nr. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge nr. 108/2021, che ha derogato l'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. nr. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e procedendo altresì ad acquisire il CIG n. _____
- c) che in seguito di negoziazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge nr. 120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge nr. 108/2021 utilizzando la piattaforma telematica Sintel, messa a disposizione da ARIA Lombardia, il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con provvedimento di cui alla lettera d);
- c) che con determinazione dirigente dell'Area Servizi al Territorio n. ____/TERR del _____ venivano approvati i Verbali relativi alle operazioni di ammissione ed esclusione dalla procedura ex art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e comunicato il provvedimento agli operatori economici partecipanti;
- d) che con determinazione del dirigente dell'Area Servizi al Territorio n. ____/TERR in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione all'operatore economico _____, a seguito del ribasso offerto del ____% sull'importo a base di gara di € 165.446,76 al netto degli oneri della sicurezza, determinando l'importo contrattuale in € _____ oltre la somma di € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € _____ oltre iva di legge, così per complessivi € _____, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace unitamente con l'approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi;
- e) che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi dell'art.76 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 a ciascun offerente tramite Sintel;
- f) che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici tramite sistema FVOE (EX AVCPASS Anac), conclusesi in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- g) che si è provveduto a pubblicare l'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art.98, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del ____% (_____ per cento), ammonta a euro _____
(diconsi euro _____), di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri,
 - b) euro 4.963,40 per Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dell'art. 3 lett. eeeee), del D.lgs. n.50/16, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto e prescrizioni particolari per l'esecuzione dell'appalto

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Verona.
5. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i _____ signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, fatto salvo quanto previsto negli elaborati tecnico-amministrativi dell'appalto.

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dall'art. 8 comma 1 lett a) della Legge nr. 120 del 11.09.2020 e dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro zero/uno ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 66 del Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:
 - a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
 - b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
 - c) degli obblighi di comunicazione;
 - d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale;

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del d.m. n. 49 del 2018 e dell'articolo 245 del Capitolato speciale d'appalto.
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2. L'erogazione dell'anticipazione, è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. nr. 50/2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad **€ 60.000,00** rispetto all'importo contrattuale, **fatto salvo quanto previsto all'art. 28 comma 6 del Capitolato speciale d'appalto.**
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del

certificato di cui all'articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.
2. La stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

4. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione gli articoli 50, 51 e 52 del Capitolato speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.
5. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.
6. Così come previsto dagli artt. 4 e 6 del D.M. nr. 143 del 25.06.2022, in attuazione dell'art. 8 comma 10 bis della Legge nr. 120/2020 al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità

dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con il succitato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della Legge nr. 120 del 11.09.2020, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.
5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora previsto da norma;
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale non inferiore all'importo del contratto e ripartito come da Capitolato speciale d'appalto, così come di seguito riportato:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: una somma corrispondente all'importo del contratto stesso;
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00, a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00, a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 Trattamento Dei Dati Personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione e sottoscritto l'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Articolo 24 Assenza Di Cause Interdittive

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'Impresa medesima.

Articolo 25 Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore, edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di SANGUINETTO, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 20/12/2013, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito internet istituzionale, si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione o decadenza del contratto stesso.

Articolo 26 Osservanza del patto di integrità

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Patto di integrità medesimo.

Articolo 27. Variazioni societarie

L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187.

Articolo 28. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;
 - d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
 - g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
 - h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati e sono conservati dalla Stazione Appaltante allegati in formato digitale alla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

(se del caso)

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____.

Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

L'imposta di bollo del presente contratto viene assolta in modalità virtuale, essendo il presente contratto registrato con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di €____ (euro ____/00) sempre a carico del gestore. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario comunale, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su numero ____ (____) facciate.

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni. Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto confermato e sottoscritto

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Ufficiale rogante

L'appaltatore